

**AVV. GABRIELE PEDRETTI**  
*Via G. Romano n. 66 - 46100 Mantova*  
*Tel. 0376 / 365989 - Fax 0376 / 226035*  
*P.E.C.: gabriele.pedretti@mantova.pecavvocati.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**Sede di Milano**

**RICORSO**

**CON ISTANZA CAUTELARE**

Nell'interesse dell'Ing. **MATTIA GUASTALDI**, (C.F.: GSTMTT81S13D150L), nato a Cremona (CR) il 13/11/1981 e residente a Cremona in via Degli Ippocastani, n. 8 rappresentato e difeso dall' Avv. Gabriele Pedretti (C.F.: PDRGRL87D02G337G) del Foro di Mantova, giusta procura speciale in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere tutti gli avvisi, comunicazioni di cancelleria e notifiche relative al presente giudizio all'indirizzo PEC: [gabriele.pedretti@mantova.pecavvocati.it](mailto:gabriele.pedretti@mantova.pecavvocati.it) o al numero di fax 0376.226035, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gabriele Pedretti in Mantova, via Giulio Romano n. 66

- ricorrente -

**CONTRO**

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia** (ARPA), (C.F.: 13015060158), con sede legale in Milano, via Ippolito Rosellini, n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- resistente -

**e nei confronti di**

Ing. **MATTEO PIETRO VALOTA**, (C.F.: VLTMTTP77A14B393F), residente in Milano, via Carlo Armellini n. 25

-controinteressato -

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA  
MISURA CAUTELARE,**

a) del Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia, n. 96 del 26/02/2021, pubblicato il 1/03/2021, avente ad oggetto "RETTIFICA

DECRETO N. 68 DEL 16/02/2021 AD OGGETTO: “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI 12 POSTI DI DIRIGENTE AMBIENTALE – APPROVAZIONE DEI VERBALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI” con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato per la copertura di 12 posti di dirigente ambientale;

b) del Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia, n. 68 del 16/02/2021, pubblicato il 17/02/2021 e relativi allegati;

c) di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono stati individuati i criteri e le modalità di valutazione della prova scritta;

d) di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono stati individuati i criteri e le modalità di valutazione della prova pratica;

e) di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono state individuate le modalità di valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti;

f) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi espressamente incluso il Bando di concorso e tutti i verbali della commissione;

### **FATTO**

1. L’Ing. Mattia Guastaldi partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato per la copertura di 12 posti di dirigente ambientale, indetto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 540 del 9/10/2019. (Doc. n. 1: Bando di concorso; Doc. n. 2: Domanda di partecipazione Ing. Guastaldi).

2. Il bando di concorso prevedeva espressamente l’espletamento di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, oltre a un eventuale prova preselettiva qualora il numero delle domande pervenute avesse superato il numero di 100.

3. Con decreto n. 31 del 31.01.2020 veniva nominata la Commissione esaminatrice.

4. In data 19.02.2020 si svolgeva la prima riunione della Commissione ove veniva dato atto che, entro il termine di scadenza previsto dal bando, il numero di domande presentate era superiore a 100; conseguentemente veniva confermata la prova preselettiva. (Doc. n. 3: Verbale prima riunione commissione esaminatrice 19.02.2020)

5. Nella medesima riunione venivano stabiliti esclusivamente i criteri di valutazione della prova preselettiva.

Nel verbale della riunione è infatti dato leggersi:

*“La commissione stabilisce inoltre i seguenti criteri di valutazione:*

*1. risposta esatta: 1 punto*

*2. risposta sbagliata: - 0,41 punti*

*3. risposta non data: 0 punti”.*

6. Nella riunione del 19.02.2020 dunque non venivano stabiliti ulteriori criteri e modalità di valutazione delle ulteriori prove previste dal bando, ovvero dei titoli che sarebbero stati oggetto di valutazione.

7. L'Ing. Guastaldi superava la prova preselettiva.

8. In data 09.09.2020 si svolgeva la prova scritta. (Doc. n. 4: Verbale prova scritta del 09.09.2020)

9. Dall'esame del verbale non è dato evincersi alcun riferimento alla predisposizione dei criteri e delle modalità di valutazione degli elaborati prodotti dai candidati in sede di prova scritta.

10. Nel pomeriggio del medesimo 09.09.2020 la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, attenendosi ai criteri stabiliti nel verbale di cui infra.

Al termine delle operazioni veniva predisposta una tabella riepilogativa delle valutazioni predisposte. (Doc. n. 5: Verbale valutazione titoli del 09.09.2020)

Dall'esame della predetta tabella, pubblicata solamente al termine delle operazioni concorsuali in data 17/02/2021, risultano ictu oculi macroscopici errori di compilazione.

Con riferimento al ricorrente il totale viene indicato in 4,56, ancorché dalla somma dei valori esposti risulti un totale di 4,57.

11. Nei giorni 15 e 16.09.2020 si svolgevano le correzioni della prova scritta, le cui operazioni venivano verbalizzate in un unico documento, benché le operazioni, come anticipato, si siano svolte in due giornate distinte. (Doc. n. 6: Verbale correzione prova scritta del 15 e 16.09.2020)

12. Dall'esame del verbale risulta chiaramente come la Commissione esaminatrice abbia proceduto alla valutazione delle prove scritte mediante l'attribuzione di un voto numerico a ogni elaborato, senza avere predeterminato i criteri e le modalità di valutazione degli stessi elaborati, e senza aver immediatamente motivato la propria valutazione.

Solo a seguito delle procedure di "*abbinamento degli autori alle prove*" predisposte (cit. pag. 7 del Doc. allegato n. 6), venivano indicate le motivazioni dei punteggi attribuiti.

Motivazioni eccessivamente generiche e non coincidenti con le votazioni attribuite.

La prova dell'Ing. Guastaldi, infatti, veniva valutata con la votazione di 26/30 in quanto "*l'esposizione e i contenuti delle risposte sono risultati nel complesso molto buoni ed esaurienti*". Ad altri candidati, tuttavia, con la medesima valutazione veniva assegnato un punteggio maggiore e, in particolare, la valutazione di 27/30.

Si fa qui riferimento agli elaborati di seguito elencati:

- elaborato n. 4 valutato con 27/30;
- elaborato n. 30 valutato con 27/30;
- elaborato n. 48 valutato con 27/30;
- elaborato n. 52 valutato con 27/30;

- elaborato n. 56 valutato con 27/30.

All'Ing. Guastaldi, allo stato, non è dato comprendere la motivazione di quella che prima facie potrebbe rilevare quale disparità di trattamento.

Ciò nonostante il ricorrente, superata la prova scritta, veniva ammesso alla prova pratica.

13. Successivamente, in data 30.09.2020 i candidati ammessi venivano convocati per lo svolgimento della prova pratica.

Anche dal verbale della medesima prova non è dato rilevare alcuna statuizione della Commissione in merito alle modalità e ai criteri di valutazione delle medesime prove.

14. Come è dato evincersi dal verbale di correzione della prova pratica, le relative operazioni venivano svolte nelle giornate del 06, 07 e 15.10.2020, senza ulteriore specificazione di quali attività siano state compiute nelle singole giornate appena citate. (Doc. n. 7: Verbale correzione prova pratica del 06, 07 e 15.10.2020)

Anche con riferimento alla prova pratica la commissione esaminatrice esprimeva la valutazione senza tuttavia aver previamente indicato i criteri e le modalità di correzione e valutazione delle prove in parola, e senza aver immediatamente motivato la propria valutazione.

Ancora una volta, solamente in un momento evidentemente successivo all'abbinamento degli autori agli elaborati predisposti venivano indicate le motivazioni, di nuovo assolutamente generiche, dei punteggi attribuiti.

15. L'Ing. Guastaldi superava anche la prova pratica e veniva dunque ammesso alla prova orale.

16. Le sedute delle prove orali si tenevano nei giorni dal 26 al 29 gennaio 2021 in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams e con registrazione di ogni sessione di orale.

17. In data 29.01.2021, terminata la prova orale, la Commissione esaminatrice provvedeva e stilare la graduatoria finale della procedura concorsuale. (Doc. n. 8: Verbale quarta seduta prova orale – esito procedura del 29.01.2021)

18. L'ing. Guastaldi si classificava in posizione n. 42, con punteggio totale pari a 69,56.

Dalla somma delle diverse voci ivi indicate, comunque, al predetto sarebbe dovuto essere assegnata la valutazione complessiva di 69,57.

È evidente dunque come anche nella graduatoria finale approvata dalla commissione risultino evidenti errori formali e sostanziali.

19. Con decreto del Direttore generale di ARPA Lombardia n. 68 del 16.02.2021, il Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo, approvava i verbali citati (con esclusione del 16.09.2020 non richiamato nel Decreto in parola) e la graduatoria di merito che *“coincide con quella formulata dalla Commissione Esaminatrice”*. (Doc. n. 9: Decreto DG n. 68 del 16.02.2021)

20. In data 19.02.2021 l'Ing. Guastaldi, avendo rilevato che alla voce “titoli” la Commissione aveva attribuito 0 punti, trasmetteva richiesta di correzione o motivazione della mancata attribuzione del punteggio di 0,60 punti che doveva essergli riconosciuto alla luce della dichiarata abilitazione del ricorrente all'esercizio della professione di Ingegnere civile/ambientale, nonché della dichiarata iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Cremona. (Doc. n. 10: Comunicazione a mezzo PEC del 19.02.2021).

21. Successivamente, in data 23.02.2021 la Commissione Esaminatrice veniva nuovamente convocata a causa – è dato leggersi nel verbale – delle *“segnalazioni riguardanti il calcolo dei punteggi della valutazione titoli indicati nella graduatoria pubblicata”*.

Dal verbale redatto in tale data è dato evincersi come la Commissione, a fronte di discordanze tra le dichiarazioni presenti nelle domande e le dichiarazioni presenti nei CV allegati di diversi candidati, abbia provveduto a integrare le

valutazioni dei titoli, alla luce delle indicazioni offerte dal Responsabile della U.O.C. Risorse Umane e che si riportano qui di seguito: “... *nella valutazione complessiva la Commissione dovrà prendere in considerazione tutti i documenti allegati alla domanda di presentazione al concorso di cui trattasi. Per quanto riguarda il quesito specifico ritengo che il curriculum vitae debba essere consultato e valutato anche ad integrazione del fac simile di domanda compilato da ogni candidato...*”. (Doc. n. 11: Verbale riunione del 23.02.2021)

A seguito di tale seduta la Commissione esaminatrice riformulava la graduatoria che testualmente “*annulla e sostituisce la precedente approvata con decreto n. 68 del 16/02/2021*”.

22. L’Ing. Guastaldi veniva confermato in posizione n. 42, con la valutazione complessiva di 70,164 punti.

23. Con decreto n. 96 del 26.02.2021, il Direttore Generale stabiliva di “*rettificare il decreto n. 68 del 16/02/2021 [omissis], sostituendolo a tutti gli effetti con il seguente atto*”, nonché di approvare la graduatoria così come da verbale della Commissione Esaminatrice del 23.02.2021. (Doc. n. 12: Decreto DG n. 96 del 26.02.2021)

24. Tale “decreto di rettifica” veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 01.03.2021.

25. Non avendo appieno compreso le operazioni della Commissione e intenzionato a capire le ragioni delle proprie valutazioni, anche alla luce degli errori già commessi precedentemente dalla stessa commissione, in data 01.03.2021 l’Ing. Guastaldi presentava istanza di accesso agli atti della procedura. (Doc. n. 13: Istanza di accesso agli atti Ing. Guastaldi)

26. In data 01.04.2021 ARPA Lombardia trasmetteva al ricorrente i seguenti atti:

“- *Decreto n. 68 del 16/02/2021;*

- *Verballi della Commissione Esaminatrice, allegati e approvati nel sopracitato Decreto*

- Decreto n. 96 del 26/02/2021

- Verbale della Commissione Esaminatrice, allegato e approvato nel sopracitato Decreto

- Scheda valutazione titoli”. (Doc. n. 14: comunicazione a mezzo PEC del 01.04.2021)

27. Stante la necessità di prendere visione o estrarre copia delle prove scritte, delle prove pratiche, nonché delle video-fonoregistrazioni delle prove orali, l’Ing. Guastaldi sollecitava a mezzo PEC l’invio dei suddetti documenti. (Doc. n. 15: comunicazione a mezzo PEC del 02.04.2021).

A fronte del perdurante silenzio dell’Amministrazione il ricorrente sollecitava nuovamente l’Amministrazione con comunicazione a mezzo PEC del proprio procuratore. (Doc. n. 16: comunicazione a mezzo PEC del 14.04.2021 avv. Pedretti)

Tale istanza risulta parzialmente riscontrata in data 26.04.2021 da parte dell’Amministrazione odierna resistente mediante la trasmissione dei piani assunzionali, nonché in data 27.04.2021 mediante la trasmissione delle copie delle prove scritte e delle prove pratiche; allo stato il ricorrente non ha ancora preso visione delle prove orali. (Doc. n. 17: comunicazione a mezzo PEC del 26.04.2021; Doc. n. 18: comunicazione a mezzo PEC del 27.04.2021).

Anzi, con riferimento a queste ultime, l’Amministrazione comunicava che non sarebbe stata concessa né la presa visione, né l’estrazione di copia in quanto le registrazioni sarebbero state effettuate *“al solo fine di documentare, se richiesto dall’autorità giudiziaria, gli eventuali abusi commessi da candidati e/o ulteriori collegati alla piattaforma”*.

Tutto ciò premesso, il deducente signor Guastaldi, ut supra rappresentato e difeso, propone la odierna impugnazione ai suindicati provvedimenti, con evidente espressa riserva di proporre – nei termini di legge – motivi aggiunti al presente ricorso, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**



**I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; violazione e falsa applicazione dell'art. 15 Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia n. 816 del 19/12/2012, "Regolamento per l'accesso agli impieghi"; Violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 adottato con Decreto del Presidente – Amministratore Unico di ARPA Lombardia del 31 gennaio 2020, n. 1; Violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 adottato con Decreto del Presidente – Amministratore Unico di ARPA Lombardia del 31 gennaio 2019, n. 8; Violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa; eccesso di potere sotto il profilo dell'omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte e delle prove pratiche; eccesso di potere sotto il profilo dell'omessa predeterminazione delle modalità di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati; eccesso di potere sotto il profilo della violazione di autovincolo; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere.**

Dall'esposizione che precede e dalla documentazione ivi allegata risulta chiaramente come l'Amministrazione abbia totalmente omesso di predeterminare i criteri e le modalità di valutazione.

Ciò rappresenta una certa violazione del disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. 487/1994.

Emerge, inoltre, come solamente in un momento successivo all'accoppiamento degli autori alle prove presentate l'Amministrazione abbia espresso una motivazione che comunque risulta eccessivamente generica e non permette la

ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione esaminatrice nel momento di valutazione delle prove elaborate.

Nel caso de quo, è evidente che, alla luce della correttezza di tutte le prove di esame del ricorrente, la mancata predisposizione dei criteri di valutazione rende totalmente irragionevole la valutazione effettuata, pari a soli 5,164/20 per i titoli, 26/30 punti nella prova scritta, 23/30 in quella pratica e 16/20 nella prova orale.

Allo stato dunque, l'Ing. Guastaldi può lamentare unicamente la disparità di trattamento subita, avendo egli potuto visionare solamente nel tardo pomeriggio del 27.04.2021 le prove scritte e pratiche sostenute dai concorrenti, classificatisi in posizione idonea, e pertanto propone sin da ora espressa riserva di depositare ulteriori motivi di ricorso nei termini di legge.

Dall'espositiva che precede risulta chiaro come a fronte di una medesima motivazione (*"L'esposizione e i contenuti delle risposte sono risultati nel complesso molto buoni ed esaurienti"*), in sede di prova scritta, l'Ing. Guastaldi sia stato valutato con il punteggio di 26,00/30, anziché di 27,00/30.

Con riferimento ai titoli, per di più, dal verbale della Commissione del 09.09.2020 si evincono unicamente i criteri di valutazione degli stessi, non anche le concrete modalità di valutazione cui si sarebbe dovuta attenere la Commissione.

L'omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali viola l'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, che stabilisce testualmente come la commissione esaminatrice abbia l'obbligo di stabilire *"i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*, correlando espressamente l'attribuzione dei punteggi all'applicazione dei criteri previamente predeterminati.

Tale statuizione è altresì espressamente prevista dall'art. 15 del Regolamento per l'accesso agli impieghi adottato da ARPA Lombardia con decreto del Direttore Generale n. 816 del 19/12/2012, che, nello stabilire come nella prima

seduta la commissione debba stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove o pratiche, successivamente testualmente recita *“Nel verbale devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, i voti dati alle prove d’esame”*. (Doc. n. 19: Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA della Lombardia, approvato con Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia n. 816 del 19.12.2012)

La norma si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali e, quindi, si applica anche alla prova scritta, alla prova pratica e alla prova orale oggetto del presente procedimento.

Del resto la valenza generale dell’art. 12 del D.P.R. N. 487/94 è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, che ormai potrebbe definirsi granitica in materia.

Ancorché il citato regolamento stabilisca nella prima riunione il termine per la determinazione dei criteri di valutazione, la giurisprudenza ha tuttavia chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima della correzione delle prove cui si riferiscono, concludendo per l’illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; 19 marzo 2015, n. 1411; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245; 20 aprile 2016, n. 1567).

Come noto, la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. (ex multis, Cons. Stato, V, 21 gennaio 2019, n. 495; VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990;)

Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al Giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. (Cons. Stato sez. V, 30/09/2020, n.5743; sez. III, 29/01/2021, n. 864).

Nel caso de quo l'omessa predeterminazione di tali criteri e modalità di valutazione non permetta al ricorrente di comprendere la congruità e la ragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice; rendendo altresì eccessivamente gravosa la prova di errata valutazione delle prove dell'Ing. Guastaldi, non essendo del resto rinvenibili i parametri cui ancorare le legittime richieste del ricorrente.

Emerge dagli atti come la Commissione esaminatrice abbia valutato le prove anonime dei candidati unicamente con un voto numerico.

Circa la possibilità di utilizzare unicamente il voto numerico, la scrivente difesa è pienamente consapevole che la costante giurisprudenza Amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018), ha affermato che il voto numerico,

in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

Tale possibilità è comunque ammessa solamente in presenza di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. (cfr. Cons. Stato A.P. n. 7/2017; Cons. Stato, III, 29 aprile 2019, n. 2775).

Le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da "consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi" (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858).

Di conseguenza, il vizio dedotto nel presente ricorso, che a parere della scrivente difesa emerge ictu oculi dall'esame degli atti allegati, comporta una radicale e insanabile illegittimità dell'intera operazione valutativa del concorso in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1984 risultando, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione delle prove d'esame arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di un eventuale giudizio, sintetico o analitico, di supporto al punteggio numerico attribuito" (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sentenza n. 7115/2018).

Si deve da ultimo evidenziare anche la violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (c.d. PTPCT) 2019-2021 e del PTPCT 2020-2022.

Entrambi i piani citati, infatti, nell'allegato n. 2 al Piano relativo alla valutazione dei rischi specifici del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021, individua il “PROCESSO N. 12. ASSUNZIONE TRAMITE PROCEDURE CONCORSUALI” ove, alla fase n. 8 rubricata “Valutazione delle prove scritte” viene espressamente previsto che *“la valutazione delle prove avviene secondo i criteri generali stabiliti dal Regolamento e i criteri specifici stabiliti dalla Commissione stessa nella prima seduta”*.

Processo che effettivamente non risulta seguito nella procedura concorsuale de qua.

**II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; eccesso di potere per violazione dei principi in materia di verbalizzazione.**

Dall'esame dei verbali consegnati in data 01.04.2021 emerge chiaramente l'errata verbalizzazione delle sedute relative alla correzione delle prove scritte e pratiche.

In particolare dal verbale relativo alla correzione prova scritta, e di cui all'allegato doc. 6, risulta che le prove scritte sono state corrette nelle giornate del *“15 e 16 settembre 2020 c/o ARPA Lombardia”*, senza ulteriormente specificare quali operazioni siano state compiute nei giorni citati.

Sul punto si evidenzia come il Decreto n. 68/2021 di approvazione dei verbali della Commissione non richiami esplicitamente il verbale del 16.09.2020 (a differenza del verbale di correzione prove pratiche ove vengono indicati tutti i giorni in cui si svolte le operazione della commissione).

Parimenti, dal verbale della correzione prova pratica e di cui al doc. n. 7 risulta come le relative operazioni siano state compiute nelle giornate del 6 ottobre

2020, del 7 ottobre 2020 e 15 ottobre 2020, senza ulteriormente specificare quali operazioni siano state compiute nelle diverse giornate citate.

È evidente dunque la violazione del disposto di cui al seguente art. 15 del D.P.R. cit., secondo cui, *"di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*.

Come noto, *"il principio della necessaria verbalizzazione delle operazioni di concorso, quanto meno negli aspetti essenziali è consacrato nell'art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e costituisce espressione di un principio generale già affermato, tra l'altro, dall'art. 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686"*.(Cons. di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 115)

A tal proposito, è vero che *"oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti più salienti e significativi dell'attività amministrativa"* (Cons. di Stato sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8), ma nella fattispecie in esame dal verbale manca del tutto l'indicazione delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice nelle singole giornate, e se il loro giudizio sia stato o meno unanime.

Violazioni che si ripropongono anche nel verbale del 23 febbraio 2021 dal quale non è dato comprendere il tipo di integrazioni delle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice ove, tra le altre, manca del tutto la sottoscrizione del segretario della commissione.

Se l'omessa apposizione della sola firma del segretario – nel rispetto della leale collaborazione tra le parti processuali – probabilmente potrà rilevare come irregolarità formale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989; id., Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8), lo stesso non potrà dirsi con riferimento all'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute nelle diverse giornate in cui la Commissione si è riunita. (cfr. Cons. di Stato sez. II, 4 giugno 2020, n. 3544; id., Sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4373; id., Sez. VI, 14 aprile 2018, n. 1575).

Ciò inevitabilmente impedisce al ricorrente di comprendere le operazioni di formazione (e di documentazione) della manifestazione volitiva della Commissione esaminatrice.

Tale situazione, inoltre, non permettendo l'esatta ricostruzione delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice viola il bene giuridico della genuinità del processo verbale, essendo venuta meno quella funzione strumentale e di carattere probatorio tipica del verbale.

Più semplicemente, il verbale non potrà essere considerato come sufficiente a dimostrare la correttezza delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice in sede di valutazione della prova scritta e in sede di valutazione della prova pratica.

Dagli atti predisposti dall'Amministrazione non si può del resto sic et simpliciter desumere la regolarità dello svolgimento delle operazioni concorsuali compiute dalla Commissione esaminatrice.

I verbali qui impugnati, in definitiva, non potranno essere ritenuti idonei a provare, tra l'altro e in primis, il rispetto dei principi dettati in materia di valutazione (in primis dell'imparzialità della correzione, dell'unanimità o meno dei Commissari con riferimento alle valutazioni effettuate, finanche del rispetto dell'anonimato nella correzione delle prove).

### **III. Eccesso di potere; difetto ed erroneità di istruttoria; travisamento dei fatti; Difetto di motivazione.**

La graduatoria finale e i verbali qui impugnati sono privi di motivazione, non fornendo elementi idonei a rappresentare le ragioni di fatto e di diritto alla base della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice.

Ciò, del resto, rappresenta una conseguenza dell'omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova scritta e pratica, rinvenendosi nei verbali la sola indicazione delle modalità operative di svolgimento della prova.



Detta circostanza, nell'evidente violazione della normativa più sopra richiamata, riverbera effetti anche in termini di difetto assoluto di motivazione e violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che, per quanto esposto, dovrebbero presiedere ad ogni procedura concorsuale.

Proprio detta mancanza, che non consente di percepire in maniera adeguata il percorso logico argomentativo seguito nella valutazione degli elaborati, si traduce in un insanabile difetto di motivazione, di per sé preclusivo di ogni possibilità di verifica dell'arbitrario esercizio del potere tecnico-discrezionale svolto dalla commissione esaminatrice e sintetizzato dal voto numerico e dalla generica motivazione aggiunta successivamente all'abbinamento degli autori alle prove oggetto di correzione.

**IV. Violazione dei criteri di valutazione dei titoli. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria nella valutazione delle prove scritte e nella valutazione dei titoli. Eccesso di potere.**

Il provvedimento impugnato non tiene in considerazione decisive circostanze di fatto, in relazione alle quali la Commissione esaminatrice non ha svolto una adeguata indagine istruttoria.

Infatti la valutazione riportata dal ricorrente in sede di prova scritta appare irragionevole per le ragioni di seguito esposte e la valutazione titoli non tiene conto di quanto effettivamente dichiarato dallo stesso in sede di domanda di partecipazione.

Tali circostanze, se correttamente valutate, avrebbero dovuto portare l'amministrazione a valutare l'Ing. Guastaldi con un punteggio nettamente maggiore.

Si è già anticipato circa l'incongruenza e irragionevolezza della valutazione di 26/30 della prova scritta del ricorrente, laddove con la medesima valutazione – che si ribadisce essere stata *“l'esposizione e i contenuti delle risposte sono risultati nel complesso molto buoni ed esaurienti”* – altri candidati sono invece stati valutati con il punteggio di 27/30.

È evidente dunque come al ricorrente sia stato illegittimamente sottratto 1 punto, che dovrà necessariamente essergli riconosciuto.

Inoltre, con riferimento al curriculum formativo e professionale, risulta che l'Ing. Guastaldi sia stato erroneamente valutato con il punteggio di 0,497. (cfr. pg. 3 del doc. n. 11)

Nella domanda di partecipazione il ricorrente specificava di aver partecipato, tra gli altri, ai seguenti corsi in qualità di relatore (si riporta la numerazione indicata in domanda – doc. n. 2 – onde agevolare il riscontro negli allegati al presente atto):

- Corso n. 5 (Corso di alta formazione ‘ il responsabile ambientale: la gestione ambientale in azienda’) – 3 edizioni svoltisi in anni diversi da una giornata ciascuna;
- Corso n. 6 (Governo del territorio, ambiente e valutazioni ambientali) – 3 edizioni svoltisi in anni diversi da una giornata ciascuna;
- Corso n. 7 (Le competenze ambientali sul territorio: legislazione ambientale e ruolo delle amministrazioni) – 13 edizioni svoltisi in anni diversi da una giornata ciascuna.

Sulla base della scheda valutazione titoli trasmesso da ARPA, emerge come i citati corsi nn. 5, 6 e 7 siano stati erroneamente conteggiati nella voce *02B a)* come *‘N. 10 attestati di partecipazione a corso attinente inferiore alla settimana in qualità di R o EF’*, e quindi come se i predetti fossero stati in totale 3 corsi di durata inferiore alla settimana. (Doc. n. 20: Scheda di valutazione titoli Guastaldi)

In realtà come correttamente esposto dal ricorrente i corsi individuati ai numeri 5, 6 e 7 riguardano complessivi 19 edizioni di corsi svoltisi in anni diversi e della durata inferiore alla settimana (uno per ogni edizione).

Tali circostanze, se correttamente valutate, avrebbero dovuto portare l'amministrazione a valutare l'Ing. Guastaldi con il punteggio totale di 0,626,

anziché 0,497 attribuito dall'ultima riunione della commissione, pari alla somma delle seguenti voci riportate:

- 0,275 (corsi 1B)
- 19 corsi di tipo 02B per un totale di 0,296 (in luogo dei 0,152 attribuiti);
- 0,015 (corsi 04B)
- 0,040 ( tirocinio).

Con riferimento inoltre alle pubblicazioni presentate dall'Ing. Guastaldi si evidenzia un altro errore.

Nella domanda presentata (si veda pg. 27 del doc. n. 2), il ricorrente ha riportato la pubblicazione *“Influenza del campo di vento sulla propagazione del rumore nei territori circostanti un esteso complesso industriale”*, che sarebbe dovuta essere considerata sia come “atto di congresso attinente in Italia”, che come “poster nazionale/internazionale attinente”.

La pubblicazione è stata infatti presentata alla sessione poster del “VI Convegno nazionale – il controllo degli agenti fisici: Ambiente territorio e nuove tecnologie” e pubblicato tra gli atti dello stesso.

In allegato alla domanda è presente tanto l'articolo (“atto di congresso attinente in Italia”) quanto la locandina della sessione poster in cui è stata presentata la pubblicazione (“Poster nazionale/internazionale attinente”).

L'ARPA nella valutazione dei titoli ha considerato tali pubblicazioni esclusivamente come “atto di congresso” attribuendo all'Ing. Guastaldi una valutazione pari a 0,013, anziché 0,028, pari alla somma di 0,015 (per Poster nazionale/internazionale attinente) e 0,013 (per atto di congresso attinente in Italia).

Sul punto si rimanda ai criteri di valutazione titoli pubblicati e di cui al doc. n. 5 in atti.

Nel curriculum vitae depositato in allegato alla domanda di partecipazione al concorso il ricorrente dichiarava di aver svolto le seguenti attività che non risultano essere state oggetto di valutazione:

1) Tre anni di collaborazione con diversi studi professionali, dichiarato a pag. 2/7 del curriculum allegato al doc. n. 2, che, se immediatamente riconosciuti, avrebbero comportato una maggiorazione della valutazione dei titoli del ricorrente di ulteriori complessivi 1,2 punti così come è dato desumersi dal criterio “7B – *Prestatore d’opera professionale o Consulente in materie attinenti*”; ed esattamente come la Commissione esaminatrice ha riconosciuto ad altri candidati (cfr. ad esempio scheda valutazione titoli dei candidati a pagg. 6, 89 e 145 del file “Schedine titoli” trasmesso da ARPA; Doc. n. 20 Schedine titoli).

2) Le attività di docenza compiute dal ricorrente quale tutor (e spesso correlatore di tesi) di studenti del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia dichiarate a pag. 4/7 del curriculum e relative alle annualità 2009, 2012 – 2013, 2014. Tali attività, seppur espressamente ricompresi nel criterio “09B – *attività didattica c/o scuole superiori o professionali pubbliche o private*”, non sono state considerate dalla commissione ai fini del riconoscimento di ulteriori complessivi 0,360 punti.

Tutto ciò premesso, è evidente che, con riferimento alla valutazione dei titoli, al ricorrente siano stati illegittimamente sottratti complessivi 2,214 punti di cui si chiede il riconoscimento.

Alla luce di quanto esposto è evidente come all’Ing. Guastaldi siano stati illegittimamente sottratti complessivi 3,214 punti di cui si chiede il riconoscimento.

**V. Violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 adottato con Decreto del Presidente – Amministratore Unico di ARPA Lombardia del 31 gennaio 2020, n. 1; Violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 adottato con Decreto del Presidente – Amministratore Unico di ARPA Lombardia del 31 gennaio 2019, n. 8; tardiva ed erronea pubblicazione valutazione titoli; eccesso di potere.**

Non possono da ultimo essere sottaciute anche le violazioni in materia di adozione e pubblicazione degli atti concorsuali, con specifico riferimento alla pubblicazione della valutazione dei titoli avvenuta solamente in data 17.02.2021 congiuntamente alla graduatoria finale approvata con Decreto del Direttore Generale n. 68/2021 poi rettificata a opera del Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia n. 96/2021.

Risulta dagli atti, infatti, come la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, nonché la stessa valutazione, sia avvenuta la prima volta solamente in data 09.09.2020 al termine della prova scritta.

Ciò è in evidente contrasto con quanto riportato nel PTPCT 2019-2021 (poi pedissequamente trasfuso nel PTPCT 2020-2022). (Doc. n. 21: Decreto del Presidente ARPA 8/2019; Doc. n. 22: PTPCT 2019 – 2021; Doc. n. 23: Decreto del Presidente ARPA 1/2020; Doc. n. 24: PTPCT 2020 – 2022)

Entrambi i piani citati, infatti, nell'allegato n. 2 al PTPCT relativo alla valutazione dei rischi specifici, individuano il “*PROCESSO N. 12. ASSUNZIONE TRAMITE PROCEDURE CONCORSUALI*” ove, alla fase n. 5 rubricata “Valutazione titoli”, tra le misure specifiche di miglioramento del sistema di prevenzione viene disposta la “*pubblicazione del risultato della valutazione dei titoli sul sito web di ARPA Lombardia prima della prova scritta*”.

La valutazione dei titoli, come detto e in palese violazione del PTPCT, è invece stata oggetto di pubblicazione solo congiuntamente alla graduatoria approvata con Decreto 68/2021, per di più con errori talmente macroscopici da indurre l'Amministrazione a richiedere una nuova convocazione della Commissione esaminatrice per integrare quanto “omesso” in sede di valutazione dei titoli nella riunione del 09.09.2020.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Per tutto quanto sopra evidenziato si formula istanza di sospensione degli atti impugnati, o di altra idonea misura cautelare, essendo evidente nel caso di

specie la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento della richiesta cautela sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che sotto il profilo del *periculum in mora*.

Per quanto concerne il *fumus* si richiamano i motivi di impugnazione.

Quanto al *periculum in mora* si evidenzia quanto segue.

Come già anticipato, l'Amministrazione con comunicazione del 26.04.2021 ha negato al ricorrente di visionare ed estrarre copia delle video-fonoregistrazioni, precisando la conservazione delle registrazioni "*fino a 120 giorni successivi le singole prove*", e quindi rispettivamente sino al 26/27/28 e 29 maggio 2021 così rischiando di inficiare il diritto di difesa del ricorrente che ha interesse a visionare (ed eventualmente estrarre copia) della citata documentazione amministrativa. (si veda pag. 3 Doc. n. 25: Verbale prima seduta prova orale del 26.01.2021)

Si consideri inoltre che, dallo stato di utilizzo della graduatoria finale, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia o Altri Enti non meglio identificati hanno proceduto all'assunzione di n. 23 dirigenti ambientali, e sono in procinto di assumerne altri, sulla base di una graduatoria illegittima, con grave e irreparabile danno del ricorrente che ne resterebbe ingiustamente e irragionevolmente escluso. (Doc. n. 26: Stato di utilizzo della graduatoria finale approvata con DG 96/2021)

La misura cautelare richiesta consiste, se ritenuto, nella sospensione degli impugnati provvedimenti, ovvero nell'inserimento del ricorrente in posizione idonea per l'assunzione, nonché nell'ordine all'Amministrazione di esibire ed eventualmente rilasciare copia della documentazione citata, o nell'ordine di conservazione della stessa sino alla conclusione del giudizio, con possibilità di esibizione in corso di causa, e/o di ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente la tutela dei diritti e degli interessi del ricorrente sino alla decisione del ricorso.

Con condanna alle spese della fase cautelare.

Alla luce dell'evidente pregiudizio in capo al ricorrente e dell'imminente scadenza dei termini di conservazione delle video-fonoregistrazioni delle prove orali il sottoscritto procuratore rileva che sussiste la necessità di ottenere la richiesta cautela *inaudita altera parte*, o, in via subordinata, previa convocazione delle parti, entro termini brevissimi.

Il difensore chiede sin da ora di essere sentito in camera di consiglio.

### **P.Q.M.**

Parte ricorrente chiede pertanto che l'Onorevole Tribunale adito Voglia così provvedere:

**In via preliminare:** disporre la sospensione cautelare dell'atto impugnato e/o comunque disporre la misura cautelare provvisoria che riterrà opportuna al fine di assicurare gli effetti della decisione sia sull'istanza cautelare che nel merito.

**Nel merito:** annullare, siccome illegittimi, i provvedimenti impugnati e ogni atto a esso antecedente, conseguente e comunque connesso, con ogni opportuna, eventuale e ulteriore statuizione in ordine alla determinazione dei criteri di valutazione, o alla rielaborazione della graduatoria e/o alla riedizione dell'intera procedura.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Con vittoria di spese e onorari, anche relativi alla fase cautelare, ivi compreso il contributo unificato.

Con istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 196/2003.

**In via istruttoria**, si producono i seguenti documenti:

Doc. n. 1: Bando di concorso;

Doc. n. 2: Domanda di partecipazione Ing. Guastaldi;

Doc. n. 3: Verbale prima riunione commissione esaminatrice 19.02.2020;

Doc. n. 4: Verbale prova scritta del 09.09.2020;

Doc. n. 5: Verbale valutazione titoli del 09.09.2020;

Doc. n. 6: Verbale correzione prova scritta del 15 e 16.09.2020;  
Doc. n. 7: Verbale correzione prova pratica del 06, 07 e 15.10.2020;  
Doc. n. 8: Verbale quarta seduta prova orale – esito procedura del 29.01.2021;  
Doc. n. 9: Decreto DG n. 68 del 16.02.2021;  
Doc. n. 10: Comunicazione a mezzo PEC del 19.02.2021  
Doc. n. 11: Verbale riunione del 23.02.2021;  
Doc. n. 12: Decreto DG n. 96 del 26.02.2021;  
Doc. n. 13: Istanza di accesso agli atti Ing. Guastaldi;  
Doc. n. 14: comunicazione a mezzo PEC del 01.04.2021;  
Doc. n. 15: comunicazione a mezzo PEC del 02.04.2021  
Doc. n. 16: comunicazione a mezzo PEC del 14.04.2021 avv. Pedretti  
Doc. n. 17: comunicazione a mezzo PEC del 26.04.2021;  
Doc. n. 18: comunicazione a mezzo PEC del 27.04.2021;  
Doc. n. 19: Regolamento per l'accesso agli impieghi presso l'ARPA della Lombardia, approvato con Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia n. 816 del 19.12.2012;  
Doc. n. 20: Scheda di valutazione titoli Ing. Guastaldi;  
Doc. n. 21: Decreto del Presidente ARPA 8/2019;  
Doc. n. 22: PTPCT 2019 – 2021;  
Doc. n. 23: Decreto del Presidente ARPA 1/2020;  
Doc. n. 24: PTPCT 2020 – 2022;  
Doc. n. 25: Verbale prima seduta prova orale del 26.01.2021;  
Doc. n. 26: Stato di utilizzo della graduatoria finale approvata con DG 96/2021.  
Ogni ulteriore mezzo istruttorio riservato.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente procedimento in materia di pubblico impiego è indeterminato. Il contributo unificato, già versato, dovrà, pertanto, applicarsi nella misura determinata, per un importo pari a Euro 325,00.

Milano – Mantova, li 30/04/2021.

(Avv. Gabriele Pedretti)